

SFPID S.R.L.
SCUOLA DI FORMAZIONE DI PSICOTERAPIA
AD INDIRIZZO DINAMICO
Riconosciuta dal M.I.U.R.

REGOLAMENTO INTERNO

PARAGRAFO I: AMMISSIONE ED ABBREVIAZIONI DI CORSO

ART. 1.1 REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono ammessi a frequentare la Scuola di Formazione di Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico - SFPID, ottenendo l'iscrizione, i laureati in Psicologia e in Medicina e Chirurgia iscritti ai rispettivi Albi.

I laureati nelle predette discipline, che non abbiano ancora effettuato l'Esame di Stato, possono essere iscritti con riserva, purché superino l'Esame di Stato entro la prima sessione utile successiva all'inizio dei corsi e si iscrivano all'Albo di pertinenza entro 30 (trenta) giorni dall'ottenuta abilitazione. In questo caso, la riserva sarà sciolta e l'allievo, iscritto regolarmente alla Scuola, potrà conseguire il Diploma di Specializzazione al termine dei 4 (quattro) anni di corso di cui ai successivi paragrafi.

Lo specializzando, che, invece, per qualsiasi motivo, non superi l'Esame di Stato nella prima sessione utile successiva alla propria iscrizione con riserva, non potrà conseguire il Diploma di Specializzazione in psicoterapia prima di 4 (quattro) anni dal superamento dell'Esame di Stato e relativa iscrizione all'Albo professionale. Egli, pertanto, dovrà ripetere il I anno di corso.

ART. 1.1bis NUMERO MASSIMO ALLIEVI

La Scuola prevede un numero massimo di 20 (venti) iscritti all'anno per ciascuna sede.

ART. 1.2 CRITERI DI AMMISSIONE

L'ammissione alla Scuola è subordinata al superamento di un colloquio gratuito con il Direttore e/o con i Docenti della Scuola stessa, che esaminano il curriculum e i titoli del candidato, accertandone altresì le attitudini, aspettative e motivazioni.

ART. 1.3 TITOLI

I titoli di cui all'art. 2 sono costituiti dalla tesi di laurea, dal voto di laurea e da eventuali master e pubblicazioni scientifiche.

ART. 1.4 ABBREVIAZIONI DI CORSO

Sono ammesse abbreviazioni del corso per studenti, provenienti da scuole legalmente riconosciute, in possesso di documentazione attestante una formazione teorico-pratica in psicoterapia conforme al programma didattico e all'orientamento teorico della SFPID.

PARAGRAFO II: OFFERTA DIDATTICA

ART. 2.1 MONTE ORE

Il corso ha durata di 4 (quattro) anni. Ogni anno formativo consta di 10 (dieci) incontri, uno al mese, della durata di tre giorni ciascuno, di convegni e seminari.

ART. 2.2 ATTIVITÀ FORMATIVE

L'attività didattica e formativa annuale, oltre alla psicoterapia personale, comprende:

- insegnamenti di base con lezioni teoriche;

- insegnamenti caratterizzanti l'indirizzo con lezioni teorico-pratiche;
- insegnamenti esperienziali con esercitazioni applicative;
- attività di ricerca clinica e metodologica;
- tirocinio in enti pubblici e privati accreditati e convenzionati (150 ore annuali);
- seminari - convegni;
- dinamiche e supervisione di gruppo - terapia di gruppo.

L'attività formativa di ogni incontro è riportata su un apposito registro didattico, con obbligo di firma per il Direttore, i Docenti che fanno lezione e gli allievi.

Il percorso di ogni allievo è riportato su un libretto personale. Questo contiene, per ogni anno di corso, i voti riportati nelle diverse materie (esito di esami scritti, orali, tesine, impegno nell'attività didattica e di ricerca), la partecipazione a convegni, workshop e seminari, il nome della struttura di tirocinio e le ore svolte, il numero di sedute di psicoterapia personale effettuate.

ART. 2.3 PSICOTERAPIA E SUPERVISIONE INDIVIDUALE

a) Gli allievi sono tenuti a svolgere una psicoterapia individuale ad orientamento psicoanalitico/psicodinamico in ragione di almeno una seduta a settimana sin dall'inizio del I anno. Tale percorso, alla fine di ogni anno, dovrà essere certificato dallo psicoterapeuta, che dovrà firmare e timbrare il certificato. Il professionista non dovrà essere un docente della Scuola e dovrà essersi formato presso una Scuola di psicoterapia ad orientamento psicodinamico o psicoanalitico, che abiliti al trattamento degli adulti. Le sedute dovranno svolgersi in presenza (laddove necessarie sedute online, per cause di forza maggiore, queste non dovranno superare il 20 % del totale di 200 sedute nei 4 anni). Prima dell'inizio del percorso di psicoterapia, le credenziali del professionista scelto dall'allievo dovranno essere comunicate alla Scuola e approvate dal Direttore della Scuola e dal Consiglio dei Docenti.

b) Gli allievi sono tenuti a svolgere attività di supervisione individuale a pagamento con un supervisore della Scuola dall'inizio del IV anno fino al Diploma di Specializzazione. Tale supervisione è obbligatoria al IV anno, facoltativa al III anno, se l'allievo non ha ancora preso in carico pazienti in psicoterapia; in caso contrario, diventa obbligatoria anche al III anno.

NOTA BENE: Nel rispetto del paradigma teorico-clinico della Scuola, le psicoterapie svolte in modalità online non saranno considerate valide ai fini della presentazione del caso clinico della tesi di specializzazione, né oggetto di supervisione individuale e di gruppo da parte dei Docenti della SFPID.

ART. 2.4 TERAPIA E SUPERVISIONE DI GRUPPO

A partire dal I anno di corso, gli allievi sono tenuti a svolgere:

- a) la terapia di gruppo;
- b) la supervisione clinica di gruppo.

Entrambe le attività sono conteggiate nelle ore complessive di formazione della Scuola.

ART. 2.5 OBBLIGO DI FREQUENZA

La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Le assenze non potranno superare il 20% delle lezioni, pena la ripetizione dell'annualità.

Nel caso di assenze superiori al 20%, dovute a seri e giustificati motivi, il Consiglio dei Docenti della SFPID valuterà se iscrivere o meno con riserva l'allievo all'annualità successiva, stabilendo le modalità di recupero del deficit formativo.

Per gli allievi del IV anno, il recupero del deficit avverrà durante l'anno stesso.

La decisione di derogare al limite massimo di assenze è presa ad insindacabile giudizio del Consiglio dei Docenti della SFPID e costituisce un evento eccezionale, stabilito per i casi ritenuti opportuni e/o meritevoli. In nessun caso l'allievo può opporre qualsivoglia pretesa o contestazione in merito.

ART. 2.6 TIROCINI

Gli allievi devono svolgere attività di tirocinio presso enti o strutture, pubblici o privati accreditati, convenzionati con la SFPID S.r.l., per non meno di n. 150 (centocinquanta) ore annue. La SFPID S.r.l. provvede ad attivare le apposite convenzioni.

PARAGRAFO III: VALUTAZIONI ANNUALI, INTERMEDIE E DIPLOMA

ART. 3.1 VALUTAZIONE ANNUALE

Al termine di ogni anno di corso, sono previste:

- a) delle verifiche scritte (su alcune materie decise dal Consiglio dei Docenti della SFPID e comunicate agli allievi per mail dal Direttore a luglio di ogni anno);
- b) una verifica orale sul programma svolto;
- c) la valutazione della maturità raggiunta rispetto al ruolo di futuro psicoterapeuta.

La valutazione delle prove scritte sarà espressa su una scala da 1 (uno) a 10 (dieci) e terrà conto dei seguenti indicatori:

1. Esaustività dei contenuti teorico-clinici
2. Possesso e padronanza del vocabolario psicodinamico
3. Organizzazione espositiva.

La somma dei punteggi riportati rispetto a ciascuno dei suddetti indicatori andrà da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 30 (trenta). La prova scritta risulterà superata solo in caso di punteggio uguale o superiore a 18 (diciotto).

La prova orale sarà svolta davanti ad una Commissione composta da tre Docenti SFPID. Di ogni allievo ciascun membro della Commissione esaminatrice esprimerà su una scala da 1 (uno) a 10 (dieci) una valutazione rispetto a ognuno dei seguenti indicatori:

1. Esaustività e padronanza dei contenuti
2. Capacità di operare collegamenti teorico-clinici
3. Possesso dei fondamenti del modello SFPID.

Il voto finale della prova orale risulterà dalla media delle valutazioni effettuate da ciascun membro della Commissione esaminatrice e risulterà superata solo in caso di punteggio uguale o superiore a 18 (diciotto).

Durante la stessa prova orale, la Commissione d'esame esprimerà una valutazione della maturità raggiunta dall'allievo rispetto al ruolo di futuro psicoterapeuta, tenendo conto di ciascuno dei seguenti indicatori:

1. Livello di autovalutazione rispetto alla propria formazione e di consapevolezza di sé rispetto al ruolo di futuro psicoterapeuta
2. Gestione dell'ansia e dello stress
3. Partecipazione alle attività formative in aula e alle attività di approfondimento richiesto (tesine, esercitazioni, ecc.).

Anche rispetto alla valutazione della maturità raggiunta dall'allievo in relazione al ruolo di futuro psicoterapeuta, ogni membro della Commissione esaminatrice esprimerà una valutazione su una scala da 1 (uno) a 10 (dieci); il voto finale risulterà dalla media delle valutazioni effettuate da ciascun membro della Commissione. La valutazione sarà positiva solo in caso di punteggio uguale o superiore a 18 (diciotto).

La promozione all'annualità successiva, nonché alla discussione della tesi di diploma per gli allievi del IV anno (vedi anche par. V art. 5.2), è subordinata ad un punteggio pari o superiore a 18 (diciotto) in ciascuna area di valutazione (verifiche scritte; prova orale; maturità raggiunta).

Violazioni gravi del Codice Deontologico degli Albi di appartenenza rappresentano criterio di espulsione dalla Scuola, anche nel caso di esiti sufficienti nelle prove di valutazione.

NOTA BENE: Particolare attenzione verrà data alle verifiche di passaggio dal I al II biennio di corso, nelle quali l'allievo dovrà dare prova di padroneggiare con sicurezza i contenuti teorici del I biennio.

ART. 3.2 PROVE DI RECUPERO

Nel caso in cui, nelle verifiche scritte o orali di fine anno, l'allievo non dovesse raggiungere la sufficienza in materie di base e caratterizzanti l'indirizzo, il Consiglio dei Docenti potrà deliberare la non ammissione all'annualità successiva oppure potrà concedergli una prova di recupero del deficit formativo, solo scritta, solo orale, scritta e orale, a seconda delle lacune emerse. Se l'allievo dimostrerà di aver recuperato le lacune formative, sarà iscritto al nuovo anno di corso; in caso contrario, dovrà ripetere l'annualità appena conclusa.

ART. 3.3 COMMISSIONE D'ESAME

La Commissione d'esame, che effettuerà le verifiche annuali orali e il colloquio di valutazione della maturità raggiunta e la Commissione d'esame che effettuerà le verifiche orali di recupero è nominata dal Direttore della Scuola ed è composta da almeno 3 (tre) Docenti SFPID.

ART. 3.4 ESAME FINALE DI SPECIALIZZAZIONE E DIPLOMA

Al termine del IV anno, superate con successo le verifiche finali e il colloquio di valutazione, il candidato dovrà consegnare un elaborato, che, oltre ad una prima parte teorica, dovrà illustrare in dettaglio un caso clinico, seguito per almeno 10 (dieci) mesi, sotto la supervisione di un Docente supervisore della Scuola (vedi anche par. II art. 2.3).

Il caso clinico, dall'invio al trattamento terapeutico, dovrà essere esposto, a fine anno, nella sede di Roma, davanti ad una Commissione nominata dal Direttore della Scuola. La Commissione, composta da minimo 3 (tre), massimo 7 (sette) Docenti SFPID (di cui uno è il Direttore della Scuola), sarà presieduta da un Presidente, nominato dal Direttore della Scuola. Il Presidente di Commissione potrà essere un Docente della Scuola o uno Psicoterapeuta ad orientamento dinamico, iscritto all'Albo degli Psicologi o dei Medici. Nel caso in cui il Presidente di Commissione si dovesse assentare dall'Esame finale di Specializzazione e/o fosse impossibilitato a partecipare ad un'intera giornata o a parte di essa, il Direttore della Scuola provvederà a nominare un suo sostituto. Nel caso di assenza totale o parziale del Direttore della Scuola, lo stesso nominerà un suo sostituto.

Terminata l'esposizione del caso clinico da parte di tutti i candidati, la Commissione si riunisce a porte chiuse, per valutare, di ciascun candidato, oltre all'elaborato finale, l'intero percorso formativo, la maturità raggiunta rispetto al ruolo, il lavoro svolto in supervisione individuale; procederà, quindi, ad assegnare a ciascun candidato un voto di specializzazione, espresso in voti accademici. Il voto del Direttore della Scuola o, in sua assenza, del suo sostituto varrà doppio.

In caso di esito positivo della valutazione finale, e stante il soddisfacimento delle medesime condizioni di cui al par. V art. 5.2, il candidato riceverà il diploma della Scuola di Formazione di Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico - SFPID.

Tale titolo è legalmente riconosciuto dallo Stato e dagli Ordini professionali dei Medici e degli Psicologi e legittima all'esercizio della professione di Psicoterapeuta individuale per adulti e di gruppo.

PARAGRAFO IV: COSTI E PENALI

ART. 4.1 COSTI

Il costo complessivo per frequentare la Scuola SFPID è composto da una quota annuale di iscrizione e dal costo dell'annualità di corso, con modalità di pagamento in un'unica soluzione o rateizzata; trattandosi di ente riconosciuto dal MIUR, sia la quota di iscrizione che l'annualità di ciascun corso sono in esenzione di IVA. Sull'eventuale pagamento rateizzato non saranno dovuti interessi.

Nella quota annuale di corso sono comprese le lezioni teorico-pratiche, ledinamiche di gruppo, la terapia di gruppo, le supervisioni di gruppo, i convegni e seminari organizzati dalla SFPID e la quota assicurativa per il tirocinio.

Per ciascun anno di formazione successivo al I, il costo del corso varierà come da tabella allegata (vedasi Allegato A).

Al termine del quadriennio, l'allievo dovrà versare una tassa d'esame di specializzazione, fissata

annualmente dal Responsabile Legale della Scuola.

ART. 4.2 SOMMA DOVUTA IN CASO DI RITIRO IN CORSO D'ANNO

Fatto salvo quanto al par. VI art. 6.1, compilato e firmato il contratto di iscrizione e il regolamento, l'allievo che decidesse di ritirarsi in qualsiasi momento sarà tenuto al pagamento dell'intera somma annuale prevista, qualunque anno accademico stia frequentando.

In ipotesi di ritiro, gli allievi cui è stata riconosciuta una borsa di studio pari al 50% della quota annuale saranno tenuti al pagamento dell'intero importo dell'annualità, perdendo il beneficio della borsa di studio.

ART. 4.3 MOROSITÀ IN CORSO D'ANNO ED ESCLUSIONE DALLE LEZIONI

Nell'ipotesi in cui, in corso d'anno, l'allievo che avesse optato per il pagamento rateizzato si rendesse moroso fino a n. 3 (tre) rate di pagamento, la Scuola invierà un sollecito mediante raccomandata A/R, ovvero a mezzo PEC, se comunicata, anticipata anche a mezzo di posta elettronica ordinaria. Laddove l'allievo, nei 30 (trenta) giorni successivi al pervenimento della comunicazione, non avrà sanato la morosità, la Scuola avrà diritto, a proprio insindacabile giudizio, alla risoluzione del contratto di iscrizione con contestuale esclusione dell'allievo dalla frequentazione delle lezioni, e con obbligo dell'allievo stesso al saldo dell'intera quota annuale da effettuarsi entro il termine essenziale di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, trascorsi inutilmente i quali verranno intentate le azioni recuperatorie giudiziali.

PARAGRAFO V: ISCRIZIONI

ART. 5.1 ITER PER L'ISCRIZIONE AL I ANNO

L'iter di iscrizione al I anno di corso, seguirà le seguenti fasi:

- Colloquio/i gratuito/i di ammissione per valutare attitudini, aspettative, motivazioni del candidato e analisi del curriculum personale e dei titoli;
- compilazione e sottoscrizione del contratto d'iscrizione alla Scuola;
- sottoscrizione per accettazione del Regolamento interno e della tabella dei costi;
- sottoscrizione dei moduli del consenso informato e dell'informativa sulla privacy;
- saldo della tassa d'iscrizione.

ART. 5.2 ITER PER L'ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI

L'iscrizione agli anni di corso successivi è subordinata:

- alla regolare frequenza delle lezioni (massimo 20% di assenze);
- al superamento delle verifiche annuali scritte e orali e all'esito positivo della valutazione della maturità raggiunta rispetto al ruolo;
- alla valutazione positiva di tesine e lavori svolti durante l'anno;
- alla partecipazione alle dinamiche di gruppo;
- alla certificazione dell'avvenuto tirocinio annuale;
- alla regolare frequenza ai convegni e seminari;
- alla certificazione dell'avvenuta psicoterapia personale;
- alla regolare partecipazione alla terapia di gruppo;
- alla regolarità degli adempimenti amministrativi annuali, compreso il pagamento delle quote dovute.

Fatta salva l'ipotesi di ritiro, da effettuarsi con le modalità di cui al successivo par. VI art. 6.1, l'allievo si intende automaticamente iscritto al nuovo anno accademico (nell'annualità successiva se ne ha i requisiti; altrimenti nell'annualità appena frequentata e che dovrà ripetere) in concomitanza con l'inizio delle lezioni del nuovo anno accademico stesso.

Ciò stante, l'allievo è comunque tenuto al pagamento dell'intera quota annuale.

L'iscrizione al II anno di corso è subordinata:

- **nel caso di allievi laureati in Psicologia, iscritti al I anno con riserva:**
 - al superamento dell'Esame di Stato entro la conclusione della sessione di giugno del I anno di corso;
 - all'iscrizione all'Albo degli Psicologi entro 30 (trenta) giorni dal suddetto superamento dell'Esame di Stato
- **nel caso di allievi laureati in Psicologia che abbiano superato l'Esame di Stato, ma non siano ancora iscritti all'Albo degli Psicologi:**
 - all'iscrizione entro l'inizio del I anno di corso a detto Albo.

In entrambi i casi che precedono, in assenza della documentazione comprovante quanto sopra riportato, l'allievo non potrà essere iscritto al II anno di corso. In tal caso, pertanto, dovrà ripetere il I anno e ripagare l'intera quota annuale prevista.

PARAGRAFO VI: RITIRI E INTERRUZIONI

ART. 6.1 RITIRI

Al termine di ciascun anno di corso, ed entro il termine ultimo di 20 (venti) giorni prima della data di inizio delle lezioni dell'anno successivo, qualora l'allievo intendesse ritirarsi, dovrà inviare lettera raccomandata con A/R, ovvero PEC laddove ne sia in possesso, alla Direzione della sede di Roma, Via Gregorio Ricci Curbastro n. 29B.

Una volta iniziate le lezioni del nuovo anno di corso, l'allievo si intende automaticamente iscritto (par. V art. 5.2), dovendo adempiere agli obblighi che ne conseguono.

PARAGRAFO VII: RECLAMI

ART. 7.1 PROCEDURE DI RECLAMO

Per eventuali reclami, l'allievo dovrà presentare istanza per iscritto al Rappresentante Legale della SFPID S.r.l., il quale risponderà con provvedimento motivato nei 60 (sessanta) giorni successivi.

PARAGRAFO VIII: VARIE

ART. 8.1 VARIAZIONI DI CALENDARIO

La SFPID comunicherà, preventivamente all'inizio di ciascun anno di corso, il calendario di massima degli incontri, riservandosi, comunque, la possibilità di modificare le date durante l'anno, previa tempestiva comunicazione agli allievi, senza che questo possa comportare alcuna contestazione da parte degli stessi.

ART. 8.2 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

L'allievo autorizza la SFPID S.r.l. a pubblicare qualsiasi tipo di lavoro da lui prodotto durante i quattro anni di corso, ivi compresi gli elaborati, rinunciando espressamente a qualsiasi pretesa a titolo di compenso o ad altro titolo.

ART. 8.3 MODIFICHE

Questo Regolamento, nel corso dei quattro anni, potrà essere soggetto a revisioni ovvero alle variazioni che si rendessero necessarie, delle quali SFPID S.r.l. porterà a conoscenza gli allievi, anche attraverso la sua pubblicazione sul sito internet della Scuola.

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'ALLIEVO

Luogo e Data

Firma

ALLEGATO A

TABELLA COSTO ANNI DI CORSO SFPID

| Anno di corso | Quota iscrizione | Costo annuale |
|----------------------|-------------------------|----------------------|
| I | 300 € | 3.700 € |
| II | 300 € | 3.900 € |
| III | 300 € | 4.100 € |
| IV | 300 € | 4.300 € |

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'ALLIEVO

Luogo e Data

Firma
